SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 gennaio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione nazionale per le società e la borsa

Università di Salerno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Corte dei conti

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2021.

Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che «al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 24, comma 1, «Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento»;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici che richiama il provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato il 12 maggio 2020 sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;

Rilevato che l'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020 prevede l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2021

Il Ministro: BONAFEDE

21A00327

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2020.

Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2019/2022 di formazione specifica in medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi e per garantirne la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi da parte dei corsisti, come rappresentato anche dal coordinamento della Commissione salute, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2019/2022, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2019/2022, stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centoventi giorni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2019/2022, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi.

Il presente decreto sarà registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2401

21A00269

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Repros S.r.l.», in Alonte, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 16 gennaio 2020 dal centro «Repros S.r.l.» con sede legale in via dell'Industria n. 14/b – 36045 Alonte (VI);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 16 gennaio 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 23 e 24 ottobre 2020 presso il centro «Repros S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Repros S.r.l.» con sede legale in via dell'Industria n. 14/b – 36045 Alonte (VI) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: raccolta campioni per valutazioni quali-quantitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche sementiere, espressione tratti genetici).

2. Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione *post*-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

produzione sementi;

fitoregolatori.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale *in loco* del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Repros S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il «Repros S.r.l.» in data 23 e 24 ottobre 2020.

2. Il centro «Repros S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00238

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro di saggio «ALSIA – Centro ricerche Metapontum Agrobios», in Metaponto, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 18 maggio 2020 dal centro di saggio «ALSIA – Centro ricerche Metapontum Agrobios» con sede legale in S.S. Jonica 106, Km 448,2 - 75010 - Metaponto (MT);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 18 maggio 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 31 ottobre 2020 presso il centro di saggio «ALSIA – Centro ricerche Metapontum Agrobios»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro di saggio «ALSIA – Centro ricerche Metapontum Agrobios» con sede legale in S.S. Jonica 106, Km 448,2 - 75010 - Metaponto (MT) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in *pre*-raccolta o *post*-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione *post*-raccolta;

diserbo;

entomologia.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale *in loco* del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «ALSIA – Centro ricerche Metapontum Agrobios» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro di saggio «ALSIA – Centro ricerche Metapontum Agrobios» in data 31 ottobre 2020.

2. Il centro di saggio «ALSIA – Centro ricerche Metapontum Agrobios» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00239

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Landlab S.r.l.», in Quinto Vicentino, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 18 agosto 2020 dal centro «Landlab S.r.l.» con sede legale in via Quintarello n. 12/a – 36050 Quinto Vicentino (VI);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 18 agosto 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 6 novembre 2020 presso il centro «Landlab S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Landlab S.r.l.» con sede legale in via Quintarello n. 12/a – 36050 Quinto Vicentino (VI) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione *post*-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale *in loco* del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Landlab S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Landlab S.r.l.» in data 6 novembre 2020.

2. Il centro «Landlab S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00240

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Istituto agronomico mediterraneo – IAM-B-CIHEAM», in Valenzano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE INTERNAZIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell' 8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 14 novembre 2019 dal centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» con sede legale in Via Ceglie n. 9 - 70010 - Valenzano (BA);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 14 novembre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 17 ottobre 2020 presso il centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» con sede legale in via Ceglie n. 9 - 70010 - Valenzano (BA) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» in data 17 ottobre 2020.

2. Il centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00241

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/32/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note Agenzia italiana del farmaco 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il comunicato del Ministero della sanità di emanazione del decreto n. 269/1993 del 27 aprile 1993 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ursodiol» (acido ursodesossicolico), di

titolarità della società Bioprogress S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 19 maggio 1993;

Visto il comunicato del Ministero della sanità di emanazione del decreto n. 45/2004 del 16 gennaio 2004 di approvazione della modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursodiol», avente ad oggetto il trasferimento della sua titolarità dalla società Bioprogress S.p.a. alla società Bioprogress Pharma S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2004;

Vista la determina AIFA/A.I.C./N/T n. 1146/2007 del 28 maggio 2007 di approvazione della modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursodiol», avente ad oggetto il trasferimento della sua titolarità dalla società Bioprogress Pharma S.p.a. alla società Actavis Group PTC EHF, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del 14 giugno 2007;

Vista la comunicazione della società Actavis Group PTC EHF di approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco della modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursodiol», con cui è stata modificata la denominazione del predetto da «Ursodiol» a «Acido Ursodesossicolico Actavis», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 104 del 6 settembre 2007;

Vista la determina AIFA/V&A n. 366/2016 del 22 febbraio 2016 di approvazione del trasferimento di titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Ursodesossicolico Actavis» dalla società Actavis Group PTC EHF alla società Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. e del contestuale cambio di denominazione del predetto da «Acido Ursodesossicolico Actavis» a «Acido Ursodesossicolico Aurobindo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 60 del 12 marzo 2016;

Vista la domanda del 20 dicembre 2019 con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto, quale titolare della A.I.C., la rinegoziazione del medicinale «Acido Ursodesossicolico Aurobindo» (acido ursodesossicolico);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco nella sua seduta del 6-8 aprile 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, reso nella sua seduta straordinaria dell'8 ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale «Acido Ursodesossicolico Aurobindo» (acido ursodesossicolico) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche:

Alterazioni qualitative e quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme di bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti: in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari.

Dispepsie biliari.

Popolazione pediatrica

Patologie epatobiliari associate a fibrosi cistica in bambini da 6 anni fino a 18 anni.

Confezione:

«300 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 028366019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 3,40;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 6,38;

nota AIFA: 2.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Ursodesossicolico Aurobindo» (acido ursodesossicolico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00242

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cayston», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 35/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA/C n. 363/2012 del 26 aprile 2012, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Cayston» (aztreonam)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 109 dell'11 maggio 2012;

Vista la domanda presentata in data 15 luglio 2019 con la quale la società Gilead Sciences Ireland UC ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Cayston» (aztreonam);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella sua seduta del 14-16 ottobre 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria 28-30 settembre - 1° ottobre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Cayston» (aztreonam) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche: «Cayston» è indicato per la terapia soppressiva delle infezioni polmonari croniche dovute a *Pseudomonas aeruginosa* nei pazienti affetti da fibrosi cistica (FC) di età pari o superiore a sei anni.

Confezione: «75 mg polvere e solvente per soluzione per nebulizzatore - uso inalatorio - polvere: flaconcino (vetro) - solvente: fiala (PE)» 84 flaconcini + 88 fiale + 1 nebulizzatore portatile altera - A.I.C. n. 039935034/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cayston» (aztreonam) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, pneumologo, pediatra (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00243

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Ipso Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 40/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AAM/A.I.C. n. 48/2020 del 13 maggio 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Ipso Pharma», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 129 del 20 maggio 2020;

Vista la domanda presentata in data 19 maggio 2020 con la quale la società Ipso Pharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Colecalciferolo Ipso Pharma» (colecalciferolo) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 043913058, n. 043913060 e n. 043913072;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 giugno 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 28-30 settembre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Colecalciferolo Ipso Pharma» (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043913058 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,07;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,64;

nota AIFA: 96.

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043913060 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 7,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,29;

nota AIFA: 96.

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043913072 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Colecalciferolo Ipso Pharma» (colecalciferolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colecalciferolo Ipso Pharma» (colecalciferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00244

DETERMINA 18 gennaio 2021.

Modifica e integrazione dell'allegato n. 2 alla determina n. 1376/2020 del 30 dicembre 2020, concernente: «Procedura *pay-back* 5% - Anno 2020». (Determina n. DG/73/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere *f)* ed f-*bis*) del predetto art. 48;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, dal titolo «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2012, n. 106;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»), con cui sono state confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA e, in particolare, la deliberazione del consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha consentito alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari per il Servizio sanitario nazionale (SSN);

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui sono stati disposti dall'AIFA la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6%, come da determina dell'AIFA del 30 dicembre 2005 ed il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2007, n. 43, con cui sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»);

Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014»), dall'anno 2014 ha dato la possibilità per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta, qualora interessate, di usufruire della sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006, della riduzione di prezzo del 5%, disposta con determina del 27 settembre 2006;

Vista, per quanto di interesse nel presente provvedimento, la determina AIFA n. 1859/2019 del 20 dicembre 2019 («Procedure di *pay-back* 5% - Anno 2019»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2019, la quale ne ha regolamentato, per l'anno 2019, la relativa procedura, specificando i prezzi delle specialità medicinali rispetto alle quali le aziende intendevano avvalersi della sospensione del 5%, nonché i prezzi delle specialità medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%;

Vista la determina AIFA n. 2162/2020 del 9 gennaio 2020 («Aggiornamento e sostituzione dell'allegato n. 2 alla determina n. 1859/2019 del 20 dicembre 2019, concernente: "Procedura *pay-Back* 5% - Anno 2019"»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2020;

Ravvisata, anche per l'anno 2020, la necessità di procedere, con il presente provvedimento, a determinare i prezzi delle specialità medicinali delle aziende che intendono avvalersi della sospensione del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006, nonché dei prezzi delle specialità medicinali delle aziende che non manifestano la detta volontà ovvero che, pur avendo manifestato la stessa, non procedono poi al versamento del dovuto in favore delle regioni;

Dato atto che, ai fini della suddetta determina dei prezzi, anche per il procedimento di cui all'anno 2020 le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi cui eventualmente indotte dall'applicazione del *pay-back* 5% non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»);

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni per l'accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione;

Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio del procedimento di *pay-back* 5% 2020, pubblicata sul portale AIFA in data 30 novembre 2020, con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi, a decorrere dalle ore 16,00 della medesima data, attraverso il *link* «Procedimenti di *pay-back*», alla sezione AIFA *Front-End* dedicata per prendere visione dell'elenco dei prodotti per i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5% per le specialità medicinali a fronte del versamento (*pay-back*) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle singole regioni, fissandone le tempistiche per la partecipazione al procedimento;

Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al *pay-back* 5% - 2020, pervenute all'AIFA fino alla data dell'11 dicembre 2020;

Tenuto conto di tutte le altre comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla PEC dedicata fino al 23 dicembre 2020;

Vista la determina AIFA n. 1376 del 30 dicembre 2020, concernente: «Procedura *pay-back* 5% - Anno 2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020;

Tenuto conto di tutte le comunicazioni di rettifica e/o inclusione inviate dalle aziende farmaceutiche interessate nel periodo che va dal 23 dicembre 2020 all'8 gennaio 2021 alla PEC dedicata di AIFA;

Ravvisata la opportunità modificare e integrare l'allegato n. 2 alla citata determina n. 1376/2020, riportante l'elenco delle specialità medicinali ed i relativi prezzi così come definito dall'art. 1 della medesima determina;

Per tutto quanto esposto in premessa:

Determina:

Art. 1.

Le seguenti righe di cui all'allegato n. 2 alla determina AIFA n. 1376/2020:

ATC	Principio attivo	A.I.C.	Denominazione	Confezione	Titolare A.I.C.	Classe	Prezzo (euro)	*Pay-back* 5% 2019
N05AX15	Cariprazina Cloridrato	045490048	REAGILA	30 cps 1,5 mg	Gedeon Richter PLC	A	71,05	x
N05AX15	Cariprazina Cloridrato	045490149	REAGILA	30 cps 3 mg	Gedeon Richter PLC	A	71,05	x
N05AX15	Cariprazina Cloridrato	045490226	REAGILA	30 cps 4,5 mg	Gedeon Richter PLC	A	71,05	x
N05AX15	Cariprazina Cloridrato	045490303	REAGILA	30 cps 6 mg	Gedeon Richter PLC	A	71,05	x

sono sostituite con le seguenti righe:

ATC	Principio attivo	A.I.C.	Specialità	Confezione	Titolare A.I.C.	Classe	Prezzo (euro)	PB5% 2020
N05AX15	Cariprazina Cloridrato	045490048	REAGILA	30 cps 1,5 mg	Gedeon Richter PLC	A	67,50	
N05AX15	Cariprazina Cloridrato	045490149	REAGILA	30 cps 3 mg	Gedeon Richter PLC	A	67,50	
N05AX15	Cariprazina Cloridrato	045490226	REAGILA	30 cps 4,5 mg	Gedeon Richter PLC	A	67,50	
N05AX15	Cariprazina Cloridrato	045490303	REAGILA	30 cps 6 mg	Gedeon Richter PLC	A	67,50	

ed integrate con la seguente riga:

ATC	Principio attivo	A.I.C.	Denominazione	Confezione	Titolare A.I.C.	Classe	Prezzo (euro)	*Pay-back*5% 2019
L04AC12	Brodalumab	045484019	KYNTHEUM	2 siringhe preriempite 1,5 ml 140 mg/ml	Leo Pharma A/S	H	1.105,26	x

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00297

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 22 dicembre 2020.

Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 21659).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 21211 del 20 dicembre 2019 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2020;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2021, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2021, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2021, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Tenuto conto del perdurare della situazione di straordinaria necessità venutasi a creare a seguito dell'attuale emergenza sanitaria internazionale e allo scopo di contenere la pressione contributiva;

Considerato l'intero utilizzo delle disponibilità accantonate sul Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive e dell'importo dell'Avanzo di amministrazione disponibile nell'esercizio 2020 per assicurare l'integrale copertura della spesa prevista per l'esercizio 2021;

Ritenuto di confermare la vigenza delle contribuzioni determinate con propria delibera n. 21211 del 20 dicembre 2019;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2021, un contributo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.

Art. 2.

Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Determinazione della contribuzione

1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati è indicata nella tabella di seguito riportata:

Causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
Art. 3, lett. *a)*	SIM Le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art.199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2021, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *e*) ed *f)* del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 4.200,00 maggiorato dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2019 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2020, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 50.000.000, € 120.000,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 145.000,00; - per ricavi oltre € 100.000.000, € 165.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *b)*	IMPRESE DI INVESTIMENTO Le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2021, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2021 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 4.200,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 15.325,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 27.765,00; *d)* quattro servizi/attività di investimento: € 37.555,00; *e)* cinque servizi/attività di investimento: € 47.335,00; *f)* sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 62.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *c)*	BANCHE Le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f*), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2021, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *e*) ed *f*) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 4.200,00 maggiorato del 3,40% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2019 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2020, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 10.000.000, € 120.000,00; - per ricavi fino a € 20.000.000, € 145.000,00; - per ricavi fino a € 50.000.000, € 165.000,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 185.000,00; - per ricavi fino a € 500.000.000, € 205.000,00; - per ricavi oltre € 500.000.000, € 230.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *d)*	SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO di seguito indicate:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. *d)* punto *d1)*	SOCIETA' DI GESTIONE ITALIANE *d1)* le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o*), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate alla data del 2 gennaio 2021 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d*), *e*) ed *f*), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato in misura pari ad € 4.200,00 maggiorato, dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2019 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2020, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per i ricavi fino a € 50.000.000, € 120.000,00; - per i ricavi fino a € 100.000.000, € 145.000,00; - per i ricavi oltre €100.000.000, € 165.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *d)* punto *d2)*	SOCIETÀ DI GESTIONE COMUNITARIE E GESTORI DI FIA UE CON SUCCURSALE IN ITALIA *d2)* le società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera *o-bis*), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (*FIA UE*) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *p*), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2021 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d*), *e*) ed *f*), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2021 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 4.200,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 15.325,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 27.765,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *e)*	Gli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)*, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2021 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 4.200,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 15.325,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 27.765,00; *d)* quattro servizi/attività di investimento: € 37.555,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *f)*	AGENTI DI CAMBIO Gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2021 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad € 100,00 *pro-capite.*	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. g)	GESTORI COLLETTIVI	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. g) punto *g1)*	g1) GESTORI COLLETTIVI ITALIANI • le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2021, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; • le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla data del 2 gennaio 2021, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad una quota fissa pari a € 3.895,00, per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata: a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e FIA) a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 1.945,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2021 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi *retail*). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; b) per i soggetti per i quali l'offerta (OICVM e FIA) sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2021 di € 1.375,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.775,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.775,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. g) punto *g2)*	g2) GESTORI COLLETTIVI ESTERI OICR per i quali, precedentemente al 2 gennaio 2021, sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 o 44 del d.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la denotifica dall'Autorità competente.	Nel caso di offerta al pubblico il contributo è pari: a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 2 gennaio 2021 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi *retail*) ad € 1.945,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto. Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; b) per i soggetti per i quali l'offerta espletata a seguito della procedura di notifica ex art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM) sia stata chiusa negli anni precedenti e per i quali, alla data del 2 gennaio 2021, risultino sottoscrittori residenti in Italia, ad € 1.375,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.775,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; nel caso il gestore commercializzi OICR ad investitori professionali, il contributo è pari: d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 900,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; e) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 900,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. g) punto *g3)*	g3) GESTORI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI E/O QUOTE DI OICR i gestori iscritti, alla data del 2 gennaio 2021, nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e FIA), che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi.	Il contributo dovuto è computato secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue: - per volumi fino a € 1.000.000, € 4.000,00; - per volumi fino a € 10.000.000, € 12.000,00; - per volumi fino a € 100.000.000, € 20.000,00; - per volumi fino a € 1.000.000.000, € 28.000,00; - per volumi fino a € 3.000.000.000, € 36.000,00; - per volumi oltre € 3.000.000.000, € 42.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 Gestori italiani: mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) Gestori esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *h)*	ORGANISMO DEI CONSULENTI FINANZIARI L'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari ad € 1.038.515,00.	Versamento entro il 31 maggio 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *i)*	IDEATORI DI PRIIPs Gli ideatori di PRIIPs di cui all'art.4–*decies* del d.lgs. n. 58/1998 che hanno notificato alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 e il 31dicembre 2020.	Il contributo dovuto è pari ad € 500,00 per ciascun documento notificato contenente le informazioni chiave (KID). Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti. La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 80.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *j)*	EMITTENTI I Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – di seguito indicati:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. *j)*, punto *j1)*	EMITTENTI ITALIANI *j1)* gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2021, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 675.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *j),* punto *j2)*	EMITTENTI ESTERI *j2)* gli emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2021, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come da successivo comma 3/2. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 675.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *j),* punto *j3)*	EMITTENTI AVENTI L'ITALIA COME STATO MEMBRO D'ORIGINE *j3)* gli emittenti che, alla data del 2 gennaio 2021, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 675.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3. lett. *k)*	EMITTENTI CON STRUMENTI NEGOZIATI IN SISTEMI MULTILATERALI Gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2021, abbiano chiesto o abbiano autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come segue: • per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 3.520,00 per ogni strumento negoziato; • per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale è pari ad una quota fissa di € 452,00 per ogni strumento negoziato. La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 140.400,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli emittenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *l)*	EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI Gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2021, risultino soggetti agli obblighi di legge previsti per tale categoria di emittenti.	Il contributo dovuto è pari ad € 15.940,00 *pro-capite.*	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art.3, lett. *m)*	SOGGETTI CON DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA/QUOTAZIONE I Soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *g),* di seguito indicati:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art.3, lett. *m),* punto *m1)*	*m1)* OFFERENTI CON PROCEDIMENTI ESTINTI soggetti per i quali, a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 ovvero 113 del d.lgs. n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 9.635,00 per ciascun procedimento amministrativo estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione. Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art.3, lett. *m),* punto *m2)*	*m2)* OFFERENTI CHE NON HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA soggetti che, a seguito della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto, ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, la relativa offerta e/o vendita.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 19.270,00 per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta approvato, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m),* punto *m3)*	*m3)* OFFERENTI CHE HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita, un'offerta di sottoscrizione e/o vendita finalizzata alla quotazione di titoli di capitale ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è calcolato come segue per le: *a)* offerte al pubblico di sottoscrizione e/o vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali *covered warrant* o *certificates:* il contributo è pari ad una quota fissa di € 22.755,00 per ciascun prospetto o prospetto base approvato, maggiorata di € 1.965,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola *tranche* per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato*;* *b)* offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (*warrant*): il contributo è pari, per ciascuna offerta, ad una *quota fissa* di € 22.755,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 4,648% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; *c)* offerte di sottoscrizione e/o vendita di prodotti finanziari e offerte di sottoscrizione e/o vendita finalizzate alla quotazione di titoli di capitale: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 22.755,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,171% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2; *d)* offerte pubbliche di acquisto e/o scambio: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 22.755,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,171% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m),* punto *m4)*	*m4)* SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE: • DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE • DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE /DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE DA NOTIFICARE PRESSO ALTRA AUTORITA' • DEL SUPPLEMENTO a) soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021; b) soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini dell'art. 26 del Regolamento UE 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021; c) soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021.	a) Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 22.755,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione; b) Il contributo dovuto nel caso di approvazione di un documento di registrazione (eventualmente Universale) per il quale il soggetto istante richieda la notifica presso altra Autorità competente per l'approvazione del prospetto è pari ad una quota fissa di € 15.000,00 per singolo documento di registrazione (eventualmente Universale); c) Il contributo dovuto, nel caso di approvazione di un supplemento, è pari ad una quota fissa di € 15.000,00 per singolo documento.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m),* punto *m5)*	SOGGETTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO (art. 1 paragrafo 5, lettere e) ed f) del Regolamento UE 2017/1129) *m5)* soggetti che, avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali sia reso disponibile al pubblico un documento (Documento di esenzione) ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999 nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), per le quali sia stato reso disponibile al pubblico un documento contenente le informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 15.000,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *n)*	SOCIETA' DI REVISONE E REVISORI I Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2021, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che, alla stessa data: - risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e sui bilanci degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); - hanno espresso, con un'apposita relazione (diversa dalla relazione di revisione legale), un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite dagli amministratori nella dichiarazione di carattere non finanziario.	Il contributo dovuto è determinato: a) nella misura del 9,90% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti di interesse pubblico (EIP), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi; b) nella misura del 8,10% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti sottoposti al regime intermedio (ESRI), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli stessi Enti; c) nella misura del 3,05% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria anche consolidata degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR).	Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2): per i termini della trasmissione preventiva delle tabelle esplicative del computo del contributo cfr. art. 4 comma 7; per i termini del versamento cfr. art. 4 comma 8
Art. 3, lett. *o)*	Borsa Italiana s.p.a..	Il contributo è pari ad € 4.516.680,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *p)*	MTS s.p.a..	Il contributo è pari ad € 461.705,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3 lett. *q)*	Monte Titoli s.p.a..	Il contributo è pari ad € 802.340,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *r)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a..	Il contributo è pari ad € 542.120,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *s)*	GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE Le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2021, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)* e *g-bis)*, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati in tutti i sistemi gestiti nelle seguenti misure: *a)* fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 35.000,00; *b)* fino a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 75.000,00; *c)* fino a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 115.000,00; *d)* fino a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 155.000,00; *e)* fino a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 195.000,00; *f)* fino a n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 235.000,00; *g)* oltre n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 275.000,00 Gli strumenti trattati su più sistemi, gestiti da un medesimo gestore, sono computati una sola volta.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *t)*	INTERNALIZZATORI SISTEMATICI Gli Internalizzatori sistematici iscritti, al 2 gennaio 2021, nell'apposito Elenco di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento Consob n. 20249/2017.	Il contributo dovuto, per l'anno 2021, è pari ad € 12.480,00 maggiorato di € 8.320,00 per i soggetti con titoli negoziati nel corso dell'anno precedente su una sede di negoziazione (*Traded on a Trading Venue*).	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *u)*	GESTORI DI MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI I Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad € 27.250,00 *pro-capite.*	Mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4). La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.
Art. 3, lett. *v)*	GESTORI DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PMI I Gestori di portali: • per la raccolta di capitali di rischio per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali; • per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese iscritti, alla data del 2 gennaio 2021, nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa pari a € 3.465,00 maggiorata di € 4.410,00 per i soggetti che alla data del 2 gennaio 2021 risultino aver avviato l'attività di raccolta.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art.3, lett. *w*)	GESTORI DI SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E GESTORI DEI MECCANISMI DI STOCCAGGIO I Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2021, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-*septies*, comma 3 e all'art. 116-*undecies*, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999.	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 2.288,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2021 nelle seguenti misure: *a)* da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 7.020,00; *b)* da n. 1 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 9.360,00; *c)* oltre n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 12.180,00.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett. *x*)	FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI I Fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti, alla data del 2 gennaio 2021, al registro di cui all'art. 79-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari a € 5.000,00 per ciascun servizio autorizzato.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *y)*	SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA I Soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 254/2016 nel 2020 e che risultano iscritti, nell'elenco di cui all'art 3, comma 3, del Regolamento Consob n. 20267 /2018.	Il contributo è pari ad € 2.000,00 *pro-capite.* Sono esentati dal pagamento del contributo i soggetti che pubblicano la dichiarazione non finanziaria su base volontaria di cui all'art. 7 del d.lgs. 254/2016 o non si avvalgono dell'esonero di cui all'art. 6 del d.lgs 254/2016**.**	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *z)*	AMMINISTRATORI DI BENCHMARK Gli amministratori di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento sottoposti a vigilanza, stabiliti in Italia, autorizzati alla data del 2 gennaio 2021.	Il contributo è pari ad € 50.000,00 *pro-capite*.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *aa)*	INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO Le Società di intermediazione mobiliare e le banche italiane che, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 1° gennaio 2021, regolano internamente operazioni su titoli.	Il contributo è pari ad € 2.000,00 *pro-capite*.	Versamento entro il 15 aprile 2021 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

2. Ai fini del computo del contributo:

i) per le offerte di cui al punto *m3)*, lettera *d)*, per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico retail che agli investitori istituzionali. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta del prodotto finanziario ed al quantitativo effettivamente collocato;

ii) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in più periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta del prodotto finanziario ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta;

iii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto *m3)*, lettera *e)*, per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998;

iv) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto *m3)*, lettera *e)*, il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;

v) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera *m)* è la società emittente gli strumenti finanziari a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il supplemento, la quale può rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita.

A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: *i)* fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; *ii)* offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera *j)* (EMITTENTI) è computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come segue:

3/1 per gli emittenti di cui alle lettere *j1)* e *j3)*:

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di euro 21.710,00 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono più categorie di azioni), più euro 203,23 ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000 di capitale sociale, più euro 163,39 ogni euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sarà tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail «contributi@pec.consob.it»;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di euro 21.710,00 per ogni emissione quotata;

c) l'importo del contributo per i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 21.710,00 per ogni emissione quotata;

d) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 2.990,00 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.136,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 675.000,00.

3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera *j2)*:

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 21.710,00 per ogni categoria quotata;

b) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i certificates, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 2.990,00 per ogni categoria di strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.136,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 675.000,00.

Art. 4.

Modalità di versamento della contribuzione

1. L'avviso di pagamento è spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento è effettuato mediante avviso PagoPA.

2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. I soli soggetti esteri effettuano il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento.

4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: «codice causale»_2021_«codice utente»_«codice pagamento».

5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri è spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.

7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera *n)* devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo:

entro il 15 febbraio 2021, qualora la data di pagamento sia il 15 marzo 2021;

almeno venti giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere *b)* e *c)* del successivo comma 8.

Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformità.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *n)* deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro:

a) il 15 marzo 2021, qualora il bilancio chiuso nel 2020 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2020, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2021, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.

Art. 5.

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Presidente: SAVONA

21A00202

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 17 dello statuto di Ateneo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, in particolare, l'art. 6, rubricato - Autonomia delle università;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente statuto dell'Ateneo emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con d.r. 12 giugno 2012, rep. n. 1396; modificato con d.r. 4 settembre 2017, rep. n. 5902 e con d.r. 16 aprile 2019, rep. n. 3895 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 106 dell'8 maggio 2019;

Visto in particolare l'art. 65 del suddetto statuto;

Vista la delibera rep. n. 173/2020 del 24 novembre 2020 con cui il senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera rep. n. 274/2020 del 29 ottobre 2020, ha deliberato di approvare le proposte di modifica dell'art. 17, comma 3, dello statuto rubricato «Il Rettore: funzioni», nonché dell'art. 20, comma 3, rubricato «Senato accademico: composizione» e dell'art. 62, comma 2, rubricato «Incompatibilità»;

Vista la nota prot.n. 295667 del 27 novembre 2020, con la quale la documentazione relativa alle modifiche dello statuto è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 569 del 4 gennaio 2021 con la quale il suddetto Ministero, in riscontro alla nota rettorale prot. n. 295667 del 27 novembre 2020, ha comunicato il nulla-osta alla pubblicazione delle modifiche di statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

1. Il vigente statuto dell'Università degli studi di Salerno è modificato nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Fisciano, 4 gennaio 2021

Il Rettore: LOIA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

TITOLO III

DIDATTICA E RICERCA

TITOLO IV

STUDENTI

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

TITOLO VI

RAPPORTI CON L'ESTERNO

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Personalità giuridica

1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata Università o Ateneo.

2. L'Università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, ricercatori, personale dirigente, tecnico-amministrativo e studenti.

3. L'Università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

4. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilità.

5. Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e nè disciplina il funzionamento.

6. Il sigillo ufficiale è quello dell'antica Scuola medica salernitana della quale sono richiamati gli onori e i distintivi spettanti ai membri del corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini.

Art. 2.

Finalità istituzionali

1. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università dei paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. L'Università garantisce, al suo interno, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.

3. Come suo fine primario, l'Università persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.

4. L'Università riconosce ed afferma l'inscindibilità dell'attività didattica e dell'attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti.

5. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.

6. L'Università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza tra i popoli.

7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

8. L'Università partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali.

9. L'Università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.

10. L'Università assicura l'apporto di tutte le strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.

Art. 3.

Ricerca

1. L'Università promuove e svolge l'attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.

2. L'Università attua forme di autovalutazione dei risultati della ricerca secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.

3. L'Università promuove la valutazione bioetica della ricerca clinica sperimentale per ciò che attiene ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo, nonché la valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale.

Art. 4.

Didattica

1. L'Università provvede ai diversi livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università attua quanto previsto dal precedente comma 1 attraverso l'attività delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attività di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti.

3. L'Università persegue la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attività formativa.

4. L'Università verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttivita e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Università assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione.

2. L'Università in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'Università dispone altresi la valutazione della qualità dei servizi forniti.

Art. 6.

Organizzazione e programmazione

1. L'Università conforma la propria organizzazione e attività a principi di semplificazione, snellimento delle procedure, efficienza, efficacia e adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.

Art. 7.

Informazione

1. L'Università adotta ogni strumento idoneo a garantire la trasparenza della propria attività di Governo, gestionale ed amministrativa; promuove, altresì, la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità anche attraverso forme di consultazione.

2. L'Università garantisce altresì la più ampia informazione sull'attività didattica, nonché sulla propria attività di ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi, in conformità con la normativa vigente.

3. Al fine di cui ai precedenti commi, l'Università rende pubbliche le informazioni relative alla propria attività nel sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.

Art. 8.

Internazionalizzazione

1. L'Università persegue il rafforzamento della propria dimensione internazionale nel riconoscimento dell'appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna e aderendo ai principi ispiratori della *Magna Charta Universitatum*.

2. A tal fine pone tra le proprie priorità il sostegno della mobilità internazionale dei docenti e degli studenti; l'istituzione di programmi integrati di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli; l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di percorsi formativi e insegnamenti in lingua straniera; lo sviluppo di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca; l'utilizzazione di forme di selezione internazionale di docenti e studenti.

3. L'Università opera anche in collaborazione con enti territoriali e organizzazioni locali al fine di contribuire all'internazionalizzazione del territorio in cui opera.

Art. 9.

Rapporti con l'esterno

1. L'Università promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati.

2. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.

3. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 10.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. La disciplina dell'acquisizione e dell'utilizzo delle entrate è contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 11.

Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti, espressione dell'autonomia normativa dell'Università, sono approvati dal senato accademico, salvo i regolamenti in materia di amministrazione e contabilità, di competenza del consiglio di amministrazione; i regolamenti sono approvati secondo le procedure definite nel presente statuto.

2. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.

3. I principali regolamenti di Ateneo sono:

a) regolamento generale di Ateneo;

b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento didattico di Ateneo.

Art. 12.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo. Definisce inoltre i criteri generali e le procedure per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'Ateneo.

Art. 13.

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonché l'attività negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo.

Art. 14.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia i titoli di cui all'art. 4 dello statuto; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative che le singole strutture universitarie possono organizzare ai sensi della legislazione vigente in materia; detta i criteri generali relativi all'organizzazione dell'attività didattica.

Art. 15.

Codice etico

1. L'Università adotta il codice etico della comunità universitaria.

2. Il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprietà intellettuale.

3. Le violazioni del codice etico comportano l'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità: richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di violazione grave o reiterata, richiamo scritto reso pubblico, biasimo comportamentale con divieto di ricoprire incarichi istituzionali o dirigenziali per un periodo determinato. I provvedimenti incidono sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta configuri non solo violazione del codice etico ma anche illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

4. Nel rispetto del principio del contraddittorio l'accertamento delle violazioni e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione compete al senato accademico, su proposta del Rettore, qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

5. Il codice etico è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

Art. 16.

Organi centrali dell'Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:

a) il Rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) Il collegio dei revisori dei conti;

e) il nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.

Art. 17.

Il Rettore: funzioni

1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare, il Rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;

b) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente di competenza del collegio di disciplina; avvia i procedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;

c) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, cosi come sull'efficienza dei servizi e la correttezza dell'azione amministrativa;

d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;

e) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto conto delle proposte e del parere del senato accademico;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;

g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;

h) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di due prorettori di cui uno vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. Il prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

5. Al prorettore vicario puo essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il Rettore: elezione

1. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010, tutti con voto pieno, nonché ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240/2010, con voto ponderato al 50 % del voto pieno;

b) agli studenti determinati in misura non inferiore al quindici per cento di quello degli elettori di cui alla lettera *a)* secondo quanto previsto dal regolamento generale;

c) al personale dirigente e al personale tecnico e amministrativo con voto ponderato in misura pari al quindici per cento di quello degli elettori di cui alla lettera *a)*.

3. Il decano indice le elezioni dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.

4. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è proclamato eletto dal decano dell'Universita ed è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca. Al Rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

6. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

7. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Senato accademico: funzioni

1. Il senato accademico determina la politica e gli indirizzi culturali e scientifici dell'Università e contribuisce a elaborare la programmazione strategica dell'Ateneo; esercita funzioni normative, propulsive, consultive, di coordinamento e di controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare, il senato accademico:

a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo Statuto, il codice etico, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo;

c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul Documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

d) nomina, su proposta del Rettore e secondo modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, i componenti del consiglio di amministrazione;

e) garantisce il rispetto del codice etico e, su proposta del Rettore, irroga le relative sanzioni, salvo che non siano di competenza del collegio di disciplina;

f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e, qualora costituite, con le facoltà risolvendo eventuali controversie;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;

h) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio;

i) approva il Manifesto degli studi dell'Ateneo;

j) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi;

k) determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.

Art. 20.

Senato accademico: composizione

1. Il senato accademico è così costituito:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) diciassette docenti, di cui almeno sette direttori di Dipartimento, eletti con votazione unica secondo criteri definiti nel regolamento generale di Ateneo;

c) due rappresentanti del ruolo dei professori di seconda fascia eletti dagli stessi;

d) due rappresentanti del ruolo dei ricercatori eletti dagli stessi;

e) cinque rappresentanti eletti dagli studenti;

f) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo.

2. Le procedure elettorali sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il prorettore vicario, su invito del Rettore il secondo prorettore e, con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale.

4. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in carica tre anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. I componenti del senato accademico decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.

6. Il senato accademico è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 21.

Consiglio di amministrazione: Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) delibera il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, previo parere obbligatorio del senato accademico;

c) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, previo parere obbligatorio del senato accademico;

d) delibera la programmazione finanziaria annuale e triennale dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del senato accademico;

e) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio;

f) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi;

g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;

h) delibera le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai Dipartimenti;

i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori dell'Ateneo, conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;

j) su proposta del Rettore, conferisce l'incarico di direttore generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del rapporto di lavoro;

k) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita, previo parere del senato accademico;

l) determina, sentito il senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi richiesti agli studenti;

m) sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;

n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione: Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è così costituito:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) quattro docenti, appartenenti due alle aree scientifiche CUN da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14, nominati dal senato accademico, su proposta del Rettore, previa consultazione dei docenti appartenenti alle suddette Aree; i docenti devono essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;

c) due rappresentanti eletti dagli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal senato accademico, su proposta del Rettore, previa consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante del personale deve essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di *curricula*, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;

e) due componenti in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal senato accademico, su proposta del Rettore, mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza scopo di lucro o di Fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale.

2. Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

3. I componenti sono designati nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

4. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. I componenti del consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.

6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. È nominato con decreto del Rettore ed è composto da:

a) un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Almeno due membri effettivi del collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Non può far parte del collegio il personale dipendente dell'Ateneo.

3. Il mandato dei componenti del collegio dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Ai componenti del collegio è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

5. Compiti e modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 24.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo è composto da cinque membri esterni all'Ateneo di elevata qualificazione professionale, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, e da un rappresentante eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal Rettore sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Il *curriculum* dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Il mandato dei componenti del nucleo dura tre anni, fatta eccezione per quello del rappresentante degli studenti, di durata biennale, ed è rinnovabile una sola volta.

3. Al nucleo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) verifica della qualità e dell'efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (art. 23, comma 1, legge n. 240/2010);

d) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, esercita le funzioni di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, allo scopo di promuovere il merito ed il miglioramento della perfomance organizzativa ed individuale.

4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. L'Università assicura al nucleo un adeguato supporto logistico e organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Tutte le strutture e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 25.

Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, esplica l'attività di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) coadiuva il Rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza;

b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal Rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;

c) cura l'attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal Rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione vigilando sull'esecuzione degli stessi;

d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal consiglio di amministrazione, definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente;

f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

h) predispone annualmente una relazione sull'attività e lo stato della struttura amministrativo gestionale dell'Ateneo e la sottopone al Rettore;

i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di governo dell'Ateneo.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il senato accademico, a soggetto individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. In caso di reiterata o grave inosservanza degli indirizzi degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, l'incarico di direttore generale puo essere revocato prima della scadenza del termine dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del Rettore, sentito il senato accademico.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

TITOLO III

DIDATTICA DI RICERCA

Art. 26.

Dipartimento: Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e quelle di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione.

2. Nel Dipartimento sono incardinati professori e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attività didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre.

3. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente.

4. La costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti sono deliberate dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico e del nucleo di valutazione di Ateneo.

5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Il regolamento, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, è approvato dal senato accademico ed emanato con decreto del Rettore.

6. Il regolamento puo prevedere l'articolazione del Dipartimento in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno.

7. Il Dipartimento in particolare:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) progetta e cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita didattiche di uno o piu corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento e fornisce altresì ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie risorse umane e strumentali finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative. Può chiedere di assumere le funzioni del consiglio didattico di cui all'art. 38, operando in tal caso nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai Rrgolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo;

d) propone agli organi di governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

e) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente

f) propone al senato accademico i regolamenti dei corsi di studio e eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;

g) coordina, secondo criteri di equità e razionalita l'impiego delle risorse umane necessarie alla didattica e ai servizi connessi;

h) coordina, sulla base delle indicazioni dei consigli didattici, per quanto di loro competenza, la programmazione e l'organizzazione dell'attivita didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni dei corsi di studio;

i) coordina l'organizzazione dell'insieme dei corsi di studio e ne verifica l'efficienza e la funzionalita, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;

l) verifica, al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari anche al fine della programmazione del fabbisogno di docenza;

m) coordina i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti;

n) sviluppa relazioni con enti pubblici e soggetti imprenditoriali privati, anche al fine di giungere a convenzioni per a *stages* e tirocini.

Art. 27.

Dipartimenti: Composizione

1. Il numero di professori e ricercatori necessario per la costituzione di un Dipartimento non può essere inferiore a quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero dei docenti può scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento.

2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonché i ricercatori ed assegnisti di enti di ricerca nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento.

Art. 28.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di Dipartimento;

c) la giunta di Dipartimento.

Art. 29.

Il direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività.

2. In particolare, il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigila, nell'ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

c) propone al consiglio il Piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento;

d) propone al consiglio la Relazione annuale sull'attività di ricerca;

e) propone al consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie;

f) sovrintende all'erogazione dei servizi a supporto alla ricerca ed alla didattica gestiti dal Dipartimento;

g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;

h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del consiglio che sottopone per la ratifica all'organo nella prima seduta utile.

3. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; in caso di *indisponibility* di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

4. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del consiglio di Dipartimento. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.

7. Al direttore del Dipartimento puo essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

8. Il direttore puo richiedere al Rettore una riduzione dell'impegno didattico.

Art. 30.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di gestione e di verifica delle attività del dipartimento.

2. Il consiglio di Dipartimento in particolare:

a) approva il regolamento del dipartimento;

b) promuove il potenziamento delle attività scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;

c) organizza i servizi forniti dal Dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature;

d) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente;

e) formula proposte in ordine alla determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

f) approva, su proposta del direttore, il Piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento;

g) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attività del Dipartimento e approva, su proposta del direttore, la relazione annuale sull'attivita di ricerca da trasmettere al nucleo di valutazione di Ateneo;

h) in base al Piano di programmazione annuale delle attività e alla relazione annuale sull'attivita di ricerca, avanza richieste per l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi;

i) in base al Piano di programmazione annuale delle attività definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi e per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

j) approva, su proposta del direttore, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento secondo la normativa vigente;

k) approva le convenzioni e i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

l) formula proposte in merito alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore;

m) formula proposte in merito alla richiesta di posti di ricercatore a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

n) formula la proposta di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e dei ricercatori a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

o) formula proposte in merito alla richiesta di assegni di ricerca secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

p) formula proposte, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, in merito all'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio in coerenza con le linee di ricerca sviluppate nel Dipartimento;

q) delibera in merito all'istituzione dei consigli didattici di cui all'art. 38;

r) sulla base delle indicazioni dei consigli didattici delibera annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attivita didattica dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri dipartimenti e secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo;

s) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il Dipartimento concorre d'intesa con le relative scuole dottorali;

t) assegna il carico didattico e i compiti organizzativi ai professori e ai ricercatori al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio in rapporto ad ogni fascia di docenza;

u) delibera in merito alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori afferenti, ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie e dell'attribuzione degli scatti triennali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo;

v) delibera in merito alle richieste individuali di afferenza al Dipartimento;

w) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità dei docenti;

x) delibera convenzioni relative a *stages* e tirocini;

y) formula proposte in ordine all'adesione a consorzi e società aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

z) approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per le attività di propria competenza;

aa) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento.

bb) Istituisce la commissione paritetica di cui all'art. 37 e, sulla base dei parametri valutativi messi a punto dalla stessa, coordina l'organizzazione dei corsi di studio verificandone l'efficienza e la funzionalità.

3. Il consiglio di Dipartimento è costituito:

a) dai professori, dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240/2010;

b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240/2010, nella misura stabilita dal regolamento di Dipartimento;

c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;

d) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento stesso;

e) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso;

f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura e secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento.

Art. 31.

Giunta di Dipartimento

1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di Dipartimento.

2. Costituiscono la giunta il direttore e un numero di membri variabile da tre a otto, in base alla numerosità di Dipartimento.

3. La giunta viene costituita secondo modalità definite nel regolamento di Dipartimento entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica tre anni.

4. Le modalità di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento di Dipartimento.

Art. 32.

Attività per conto terzi

1. I Dipartimenti e i centri interdipartimentali o interuniversitari possono svolgere attività per conto terzi secondo modalità definite da apposito regolamento.

Art. 33.

Facoltà

1. La facoltà, se istituita, è una struttura di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare in conformità a progetti culturali e didattici, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.

2. La costituzione, la modificazione e la disattivazione delle facoltà sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati e comunque previo parere obbligatorio del senato accademico e del nucleo di valutazione di Ateneo.

3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo e in considerazione della sua dimensione, le facoltà possono essere istituite nel numero massimo di sei corrispondenti alle aree risultanti dalle seguenti aggregazioni di Dipartimenti:

a) Scienze giuridiche;

b) Scienze economiche e statistiche, scienze politiche sociali e della comunicazione, scienze aziendali;

c) Farmacia, medicina e chirurgia;

d) Ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione, ingegneria elettrica e matematica applicata;

e) Chimica e biologia, fisica, informatica, matematica;

f) Scienze umane, filosofiche e della formazione, Scienze del patrimonio culturale, Studi umanistici.

4. Il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola medica Salernitana», al fine di garantire una semplificazione procedurale, assume anche i compiti collegati alle funzioni assistenziali secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti in materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

5. La facoltà disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.

6. In particolare la facoltà, laddove costituita, formula parere obbligatorio ai dipartimenti:

a) in merito all'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio,

b) in merito a eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo:

1. Sulla base delle indicazioni dei dipartimenti e dei consigli didattici, per quanto di loro competenza, coordina annualmente la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni;

2. al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, e le segnala agli organi e alle strutture competenti;

3. approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente.

c) Sul fabbisogno del personale docente.

Art. 34.

Organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il presidente;

b) il consiglio della facoltà.

Art. 35.

Il presidente

1. Il presidente rappresenta la facoltà, ne sovrintende e promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di facoltà e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

3. Il presidente è eletto dai componenti il consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai dipartimenti raggruppati nella facoltà.

4. Il presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 36.

Consiglio della facoltà

1. Il consiglio adotta le delibere della facoltà in particolare in merito alle competenze di cui al precedente art. 33.

2. Il consiglio è costituito da:

a) i direttori dei dipartimenti;

b) da docenti scelti tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti, i presidenti dei consigli didattici, i coordinatori dei corsi di dottorato o i presidenti delle Scuole di dottorato se costituite, i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti raggruppati nella facoltà;

c) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei componenti del consiglio stesso.

3. I componenti del consiglio, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, durano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 37.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione, la modificazione e la soppressione dei corsi di studio; esprime parere obbligatorio sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

2. La composizione e il funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.

Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico è la struttura preposta al coordinamento didattico di uno o più corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e/o dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.

2. In particolare, il consiglio:

a) coordina l'attivita didattica dei corsi che ad esso fanno capo e ne verifica efficienza e funzionalita anche mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione;

b) formula proposte in merito alla programmazione didattica annuale, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo;

c) organizza le prove di verifica della preparazione iniziale degli studenti nei corsi di laurea e verifica il possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale;

d) coordina i programmi delle singole attività formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio;

e) organizza le attività di orientamento e tutorato per gli studenti;

f) esamina e approva i piani di studio e le pratiche relative agli studenti;

g) formula ogni altra proposta riguardante l'organizzazione dell'attivita didattica e le risorse relative.

3. Il consiglio didattico è composto dai professori e i ricercatori che svolgono a qualsiasi titolo compiti didattici nei corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto. Il consiglio didattico è altresì composto da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici per cento dei docenti di ruolo e dei ricercatori che concorrono alla determinazione del numero legale di cui al successivo comma 4.

4. I professori e ricercatori che non svolgono il carico didattico prevalente nei relativi corsi di studio concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti e non costituiscono elettorato attivo e passivo per le elezioni del presidente.

5. I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.

6. Il consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il presidente convoca e presiede il consiglio; coordina e sovrintende i corsi di studio.

8. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da specifico regolamento.

9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del consiglio didattico sono regolati da specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.

Art. 39.

Corsi e titoli

1. L'Università istituisce ed attiva corsi di studio al termine dei quali rilascia i seguenti titoli di studio:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

e) ogni altro titolo previsto dalla legge.

2. L'Ordinamento dei corsi di laurea e laurea magistrale e le strutture presso le quali sono attivati sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo.

3. I corsi di specializzazione e le relative Scuole, nel rispetto delle diposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento, tenendo conto per l'area sanitaria delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessità del loro coordinamento con le attività formative.

4. I corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento degli stessi anche mediante la costituzione di Scuole dottorali.

5. I Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, denominati *Master* universitari, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento.

6. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione:

a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;

b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

c) corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

Le modalità di attivazione e funzionamento dei corsi di cui al presente comma sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 40.

Collegio dei direttori di Dipartimento

1. Il collegio dei direttori di Dipartimento è organismo consultivo e di proposta per gli organi di governo dell'Ateneo in ordine alle problematiche generali di promozione, sviluppo, coordinamento e valutazione della ricerca e della didattica; in particolare, in stretta coordinazione con le risultanze dell'attività di indirizzo e valutativa dell'ANVUR, valuta l'andamento della ricerca e della didattica dell'Ateneo, individua conseguentemente le linee e aree strategiche di sviluppo e propone i criteri e le procedure di riparto delle risorse e le direzioni di investimento, anche in considerazione delle esigenze e delle richieste del territorio in cui insiste l'Ateneo.

2. Il collegio è costituito dai direttori dei dipartimenti; per la discussione di problematiche riguardanti la didattica possono essere invitati i Presidenti delle facoltà laddove istituite

Art. 41.

Centri di ricerca interdipartimentali

1. Per coordinare attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale in settori comuni a più aree scientifiche possono essere costituiti centri di ricerca interdipartimentali o interuniversitari.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 42.

Centri di servizio

1. Per la produzione e l'erogazione di beni e servizi finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Università, possono essere costituiti appositi centri di servizio dell'Ateneo.

2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 43.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

STUDENTI

Art. 44.

Diritti e doveri

1. Gli studenti sono parte costitutiva della comunità universitaria; hanno pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa e sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà di espressione e di autonomia culturale.

3. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.

4. Gli studenti partecipano alle attività didattiche nel rispetto del codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti.

5. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

6. Gli studenti hanno il diritto di prender parte alla vita e al governo dell'Università, partecipando agli organi collegiali ed esercitando il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze nel rispetto della legge, del codice etico e dei regolamenti.

7. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. L'Università mette loro a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo.

8. Diritti e doveri degli studenti in tema di diritto allo studio, servizi e qualità della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilità sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal senato accademico.

Art. 45.

Provvedimenti disciplinari

1. La competenza disciplinare sugli studenti è attribuita al Rettore e al senato accademico, che la esercitano nei termini e con le procedure definite nel regolamento studenti.

Art. 46.

Garante dei diritti degli studenti

1. Il Garante dei diritti degli studenti vigila sull'imparzialità e sulla trasparenza delle attività didattiche e di quelle ad essa connesse nonché dei servizi rivolti agli studenti, sulla corretta applicazione della normativa relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti.

2. Il Garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili; può segnalare direttamente agli organi dell'Università disfunzioni, carenze ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.

3. Il Garante vigila affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici.

4. Il Garante è nominato dal senato accademico su proposta del Rettore, sentito il consiglio degli studenti, fra soggetti esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio; dura in carica tre anni e può essere immediatamente riconfermato per una sola volta.

Art. 47.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio degli studenti:

a) esprime parere sulle norme generali in tema di didattica, tasse e contribuzioni a carico degli studenti;

b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del diritto allo studio, nonché sull'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento;

c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attività autogestite degli studenti nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero;

d) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

e) può formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attività dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta;

f) approva alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione è trasmessa al senato accademico e costituisce elemento informativo per il nucleo di valutazione di Ateneo;

g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. Il consiglio è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.

4. Il consiglio è composto da trenta studenti eletti proporzionalmente alla numerosità di ciascuna area di cui al precedente art. 33, comma 3. I membri del consiglio durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

5. Il consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza è convocata dal Rettore.

Art. 48.

Tutorato e orientamento

1. L'Università si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, anche attraverso una costante collaborazione con gli istituti di formazione secondaria superiore e con il mondo del lavoro e delle professioni.

2. L'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato è disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 49.

Collaborazione degli studenti ai servizi

1. In conformità con la normativa vigente, l'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi.

2. L'Università promuove convenzioni per l'espletamento del servizio civile nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

Art. 50.

Attività formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti

1. L'Università sostiene e valorizza le attività autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero.

2. L'Università, con il sostegno organizzativo del consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attività autogestite degli studenti.

3. L'Università, compatibilmente con le finalità istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo.

4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il consiglio di amministrazione, su indicazione del consiglio degli studenti, acquisito il parere del senato accademico, mette a disposizione, per le attività di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.

Art. 51.

Comitato per lo sport universitario

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

3. Il comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni.

4. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'Università o da altri enti.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 52.

Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione e le attività dell'Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilità della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa.

2. Responsabili della direzione politica sono il Rettore, il consiglio di amministrazione e il senato accademico, per quanto di rispettiva competenza.

3. Il direttore generale coordina le attività dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarietà e assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati.

5. L'organizzazione amministrativa è disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti.

6. L'organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative è definita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il senato accademico per i profili di sua competenza.

Art. 53.

Docenti

1. In attuazione del principio della libertà della ricerca l'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori il diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei metodi di ricerca, nonché il diritto a pari opportunità di accesso alle risorse economiche, all'utilizzazione delle strutture e a quanto è necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

2. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione.

3. I professori e i ricercatori:

a) svolgono i compiti di didattica, di ricerca e organizzativi interni loro attribuiti sulla base della normativa vigente, secondo quanto stabilito con regolamento di Ateneo e nel rispetto delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture;

b) partecipano alle sedute degli organi collegiali;

c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attività svolte, secondo le modalità definite con regolamento di Ateneo;

d) informano tempestivamente gli organi competenti delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

4. I professori e ricercatori di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell'Università al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'Università stessa con l'Azienda sanitaria.

Art. 54.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori dell'Ateneo ed esprime in merito parere conclusivo vincolante. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. Il collegio è articolato in tre sezioni, costituite, rispettivamente, da: tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori.

Dei tre membri, due sono esterni all'Ateneo e uno interno.

I membri supplenti sono due per sezione: uno interno all'Ateneo e uno esterno.

Ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda è composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza è composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi.

3. I membri del collegio sono eletti secondo il principio della rappresentanza tra pari, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto e nel rispetto del procedimento elettorale come disciplinato nel Capo I del Titolo IV del regolamento generale di Ateneo.

L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università.

L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'Università in regime di tempo pieno.

I componenti il collegio di disciplina durano in carica tre anni con possibilità di ricandidabilità per una sola volta.

Le elezioni sono indette dal Rettore.

4. Ferma la competenza esclusiva del Rettore ad infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni piu gravi della censura, l'iniziativa del procedimento è esercitata dal Rettore che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta.

5. Il collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dall'avvio del

procedimento esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

6. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del collegio di disciplina, e conformemente ad esso, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

7. Il potere dell'iniziativa dell'azione disciplinare nei casi di illeciti commessi dal Rettore appartiene al decano dell'Ateneo.

8. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i procedimenti giudiziari.

Art. 55.

Dirigenti

1. I dirigenti collaborano con il direttore generale, attuando, per la parte di rispettiva competenza e secondo le sue direttive, i programmi deliberati dagli organi accademici; curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti; esercitano a tale scopo autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse strumentali e umane ad essi attribuite, secondo i limiti assegnati dal direttore generale; collaborano con il direttore generale all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti; provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito; svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del comparto.

2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposto dal direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti.

4. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. L'accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell'incarico ai dirigenti sono disposti in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro; l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione.

Art. 56.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università conforma l'organizzazione dei servizi amministrativi, finanziari e tecnici alle esigenze generali di efficienza, efficacia, economicità di gestione, trasparenza e semplificazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale.

2. L'Università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali del personale tecnico-amministrativo, assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e la crescita dello sviluppo professionale in un'ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate.

3. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilità del personale all'interno dell'Università.

4. L'Università assume come valore fondamentale il benessere negli ambienti di studio e di lavoro e adotta misure di prevenzione necessarie a garantire la salute e la sicurezza degli ambienti e a migliorarne la qualità complessiva; promuove la realizzazione di servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti e di azioni dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro.

5. L'Università concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 57.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'Università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato «CUG», ai sensi della normativa vigente.

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parità. In particolare, il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) promuove le pari opportunita per tutte le componenti che lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione;

b) promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità fra i generi;

c) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.

3. Il CUG è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento.

5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

TITOLO VI

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 58.

Collaborazioni con amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. Gli accordi conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dall'art. 9 del presente statuto, e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono deliberati dal consiglio di amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

Art. 59.

Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 9 del presente statuto e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

elevata qualificazione dell'attività svolta;

disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative necessarie;

destinazione a finalità istituzionali dell'Universita di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitali;

limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'Università o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10.

4. I rappresentanti dell'Università, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi pubblici e privati, sono designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico su proposta delle strutture interessate, e sono tenuti a presentare agli stessi, una relazione annuale.

5. Il consiglio di amministrazione e il senato accademico, per quanto di rispettiva competenza, valutano annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'Università negli organismi interessati, la continuità del rispetto dei principi di cui al precedente comma 3 e l'opportunità della continuazione della partecipazione dell'Università.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, cosi come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 60.

Fondazioni universitarie

1. Presso l'Università degli studi di Salerno è istituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 e del codice civile, la Fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori, oltre all'ente di riferimento, altri enti pubblici e soggetti privati.

2. La Fondazione è un'istituzione di diritto privato che provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo e con una struttura organizzativa propria, allo svolgimento di attivity strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca e all'acquisizione di beni e di servizi in nome e per conto dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001. Tali attività sono affidate alla Fondazione attraverso una convenzione che regola i rapporti tra Università e Fondazione.

3. In base alla convenzione la Fondazione puo ricevere dall'Università un contributo complessivo determinato secondo parametri oggettivi e di congruità in funzione dei servizi resi, mentre resta esclusa ogni forma di contribuzione obbligatoria non finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri soci fondatori.

Art. 61.

Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di direttore delle Scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. Le incompatibilità previste dal precedente comma 1 si applicano anche ai prorettori.

3. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro cinque giorni per una delle due cariche.

4. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

5. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.

Art. 63.

Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito regolamento approvato dal senato accademico. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del senato accademico e del nucleo di valutazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo.

2. Il mandato degli studenti negli organi dell'Ateneo è di due anni, a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti, ed è rinnovabile una sola volta.

3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

Art. 64.

Principi di funzionamento degli organi collegiali

1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso *quorum* previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un terzo degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

4. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Art. 65.

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I - Le modalità ed i tempi di costituzione degli organi e delle strutture previsti dal presente statuto, compreso l'incardinamento dei docenti, sono deliberati in apposita seduta dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

II - Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, dell'art. 29 sui limiti del mandato del direttore di Dipartimento, il mandato in corso al momento dell'entrata in vigore dello statuto non viene computato.

III - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 54 sulla costituzione del collegio di disciplina, fino alla data di costituzione del collegio di disciplina composto dai membri eletti continua ad operare il collegio di disciplina nella sua composizione previgente.

21A00157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifiche al regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Con delibera dell'assemblea del CNEL del 17 dicembre 2020, il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, adottato con delibera dell'assemblea del 17 luglio 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2019, è modificato come segue:

«Art. 6 *(Consiglio di Presidenza)*. — 1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal presidente del CNEL ed è composto dai vice presidenti e da un numero fino a dieci consiglieri, indicati secondo criteri di rappresentatività dalle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il consigliere segretario dell'assemblea.».

21A00249

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 19 gennaio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro commemorative del "150° Anniversario dell'istituzione di Roma Capitale d'Italia", nelle versioni *fior di conio* e *proof*, e rotolini da 25 monete cadauno, in versione *fior di conio*, millesimo 2021.».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2021, riportato alla pagina 16, seconda colonna - che pertiene esclusivamente al decreto 19 gennaio 2021, riprodotto a pagina 21 - deve intendersi così riformulato: «Emissione, contingente e modalità di cessione delle Serie speciali per collezionisti, nelle versioni da otto pezzi *fior di conio*, nove pezzi *fior di conio* e dieci pezzi *proof*, millesimo 2021.».

21A00355

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 26718/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 18 dicembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000330/ING-L-196 del 12 gennaio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26718/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 18 dicembre 2020, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione, per l'anno 2020, per le pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

21A00246

Approvazione della delibera n. 26628/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 20 novembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000331/ING-L-195 del 12 gennaio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26628/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 20 novembre 2020, concernente la determinazione, per l'anno 2021, dell'importo dell'assegno mensile dei sussidi per i figli disabili.

21A00247

Approvazione della delibera n. 595 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 10 dicembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000328/AVV-L-166 del 12 gennaio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 595, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 10 dicembre 2020, concernente l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo per le prestazioni determinate con il metodo contributivo, per età comprese tra i settantuno e gli ottanta anni, in vigore dal 1° gennaio 2021.

21A00248

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli di Rimini».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C/442 del 21 dicembre 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa alla «modifica ordinaria» che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini», avvenuta con decreto ministeriale 6 agosto 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 19 agosto 2020.

La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 21 dicembre 2020 nel sistema di informazione della Commissione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

21A00245

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-016) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.